REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1726 DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 2019

che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2019 a motivo dell'eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 ([1]), in particolare l'articolo 105, paragrafi 1, 2 e 3,

considerando quanto segue:

(1) I contingenti di pesca per l'anno 2018 sono stati fissati dai seguenti regolamenti:

— regolamento (UE) 2016/2285 del Consiglio ([2]),

— regolamento (UE) 2017/1970 del Consiglio ([3]),

— regolamento (UE) 2017/2360 del Consiglio ([4]) e

— regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio ([5]).

(2) I contingenti di pesca per l'anno 2019 sono stati fissati dai seguenti regolamenti:

— regolamento (UE) 2018/1628 del Consiglio ([6]),

— regolamento (UE) 2018/2025 del Consiglio ([7]),

— regolamento (UE) 2018/2058 del Consiglio ([8]) e

— regolamento (UE) 2019/124 del Consiglio ([9]).

(3) A norma dell'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione, qualora constati che uno Stato membro ha superato i contingenti di pesca ad esso assegnati, procede a detrazioni dai contingenti futuri di tale Stato membro.

(4) L'articolo 105, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 dispone che tali detrazioni si effettuino nell'anno o negli anni successivi, applicando i rispettivi fattori moltiplicatori indicati negli stessi paragrafi.

([1]) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

([2]) Regolamento (UE) 2016/2285 del Consiglio, del 12 dicembre 2016, che stabilisce, per il 2017 e 2018, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde e modifica il regolamento (UE) 2016/72 (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 32).

([3]) Regolamento (UE) 2017/1970 del Consiglio, del 27 ottobre 2017, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica il regolamento (UE) 2017/127 (GU L 281 del 31.10.2017, pag. 1).

([4]) Regolamento (UE) 2017/2360 del Consiglio, dell'11 dicembre 2017, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero (GU L 337 del 19.12.2017, pag. 1).

([5]) Regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2017/127 (GU L 27 del 31.1.2018, pag. 1).

([6]) Regolamento (UE) 2018/1628 del Consiglio, del 30 ottobre 2018, che stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e modifica il regolamento (UE) 2018/120 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque (GU L 272 del 31.10.2018, pag. 1).

([7]) Regolamento (UE) 2018/2025 del Consiglio, del 17 dicembre 2018, che stabilisce, per il 2019 e 2020, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde (GU L 325 del 20.12.2018, pag. 7).

([8]) Regolamento (UE) 2018/2058 del Consiglio, del 17 dicembre 2018, che stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici nel Mar Nero (GU L 329 del 27.12.2018, pag. 8).

([9]) Regolamento (UE) 2019/124 del Consiglio, del 30 gennaio 2019, che stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 29 del 31.1.2019, pag. 1).

(5) Alcuni Stati membri hanno superato i contingenti di pesca loro assegnati per l'anno 2018. È pertanto opportuno procedere a detrazioni dai contingenti di pesca loro assegnati nel 2019 e, se del caso, negli anni successivi, per gli stock che hanno formato oggetto di superamento.

(6) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1969 della Commissione ([10]) e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/479 della Commissione ([11]) sono state applicate detrazioni dai contingenti di pesca per il 2018 con riguardo ad alcuni paesi e ad alcune specie. Per alcuni Stati membri, tuttavia, le detrazioni da applicare per talune specie erano superiori ai contingenti loro assegnati per il 2018 e non è stato pertanto possibile applicarle integralmente nel medesimo anno. Per garantire che in tali casi sia detratto l'intero quantitativo per i rispettivi stock, è opportuno tenere in considerazione il quantitativo rimanente al momento di fissare le detrazioni applicabili ai contingenti per il 2019 e, se del caso, ai contingenti successivi.

(7) A seguito delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2019/124 nella definizione delle zone degli stock, è opportuno che la detrazione residua applicabile al Belgio in ragione della pesca eccessiva della razza ondulata nelle acque dell'Unione della zona 7d (RJU/07D.) nel 2017 sia applicata al contingente di razza ondulata per il 2019 nelle acque dell'Unione delle zone 7d e 7e (RJU/7DE.).

(8) È opportuno che le detrazioni dai contingenti di pesca previste dal presente regolamento siano applicate fatte salve le detrazioni applicabili ai contingenti per il 2019 conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013 della Commissione ([12]).

(9) Poiché i contingenti sono espressi in tonnellate, è opportuno non prendere in considerazione superamenti il cui quantitativo sia inferiore a una tonnellata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I contingenti di pesca fissati nei regolamenti (UE) 2018/1628, (UE) 2018/2025, (UE) 2018/2058 e (UE) 2019/124 per il 2019 sono ridotti come indicato nell'allegato del presente regolamento.

2. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le detrazioni previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2019

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

([10]) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1969 della Commissione, del 12 dicembre 2018, che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2018 a motivo dell'eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti (GU L 316 del 13.12.2018, pag. 12).

([11]) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/479 della Commissione, del 22 marzo 2019, che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2018 a motivo della pesca eccessiva esercitata su altri stock negli anni precedenti e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1969 (GU L 82 del 25.3.2019, pag. 6).

([12]) Regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013 della Commissione, del 5 marzo 2013, che prevede detrazioni applicabili a determinati contingenti di pesca assegnati alla Spagna per il 2013 e per gli anni successivi a seguito del superamento di un contingente di sgombro nel 2009 (GU L 62 del 6.3.2013, pag. 1).

ALLEGATO

DETRAZIONI DAI CONTINGENTI DI PESCA RELATIVI AL 2019 PER GLI STOCK CHE HANNO FORMATO OGGETTO DI SUPERAMENTO

Stato membro	Codice della specie	Codice della zona	Nome della specie	Nome della zona	Contingente iniziale 2018 (in kg)	Sbarchi consentiti 2018 (quantitativo totale adattato in kg) (1)	Totale catture 2018 (quantitativo in kg)	Utilizzo del contingente rispetto agli sbarchi consentiti	Superamento rispetto agli sbarchi consentiti (quantitativo in kg)	Fattore moltiplicatore (2)	Fattore moltiplicatore addizionale (3) (4)	Detrazioni in sospeso dall'anno o dagli anni precedenti (5) (quantitativo in kg)	Detrazioni da applicare nel 2019 (quantitativo in kg)
BE	RJE	7FG.	Razza dagli occhi piccoli	Acque dell'Unione delle zone 7f e 7g	14 000	15 400	19 888	129,14 %	4 488	1,00	/	/	4 488
BE	RJU	07D. (6)	Razza ondulata	Acque dell'Unione della zona 7d	2 000	969	1 394	143,86 %	425 (7)	N.P.	N.P.	2 617	2 617
DE	COD	3BC+24	Merluzzo bianco	Sottodivisioni 22-24	1 194 000	1 349 400	1 393 360	103,26 %	43 960	/	C (8)	/	43 960
DK	COD	3BC+24	Merluzzo bianco	Sottodivisioni 22-24	2 444 000	2 594 270	2 617 780	100,91 %	23 510	/	C (8)	/	23 510
ES	BET	ATLANT	Tonno obeso	Oceano Atlantico	9 791 920	9 281 920	9 756 069	105,11 %	474 149	/	C (8)	/	474 149
ES	GHL	1N2AB.	Ippoglosso nero	Acque norvegesi delle zone 1 e 2	/	0	27 736	N.P.	27 736	1,00	A	/	41 604
ES	GHL	N3LMNO	Ippoglosso nero	NAFO 3LMNO	4 534 000	4 496 772	4 508 020	100,25 %	11 248	/	A (8)+C (8)	/	11 248
ES	NEP	*07U16	Scampo	Unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7	825 000	155 000	158 375	102,18 %	3 375	/	/	/	3 375
ES	RJU	9-C.	Razza ondulata	Acque dell'Unione della zona 9	15 000	15 000	17 067	113,78 %	2 067	1,00	/	/	2 067
ES	YFT	IOTC	Tonno albacora	Zona di competenza della IOTC	45 682 00-000	45 354 94-940	44 964 37-373	99,14 %	-390 567- (9)	N.P.	N.P.	2 138 460	2 138 460
EE	COD	N3M.	Merluzzo bianco	NAFO 3M	124 000	916 170	953 232	104,05 %	37 062	/	/	/	37 062

Stato membro	Codice della specie	Codice della zona	Nome della specie	Nome della zona	Contingente iniziale 2018 (in kg)	Sbarchi consentiti 2018 (quantitativo totale adattato in kg) (1)	Totale catture 2018 (quantitativo in kg)	Utilizzo del contingente rispetto agli sbarchi consentiti	Superamento rispetto agli sbarchi consentiti (quantitativo in kg)	Fattore moltiplicatore (2)	Fattore moltiplicatore addizionale (3) (4)	Detrazioni in sospeso dall'anno o dagli anni precedenti (5) (quantitativo in kg)	Detrazioni da applicare nel 2019 (quantitativo in kg)
FR	GHL	1N2AB.	Ippoglosso nero	Acque norvegesi delle zone 1 e 2	/	0	18 084	N.P.	18 084	1,00	/	/	18 084
IE	HER	07A/MM	Aringa	7a	1 826 000	1 850 311	1 979 666	106,99 %	129 355	/	/	/	129 355
IE	MAC	2CX14-	Sgombro	6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14	69 141 000-000	66 541 055-055	66 965 925-925	100,64 %	424 870	/	/	/	424 870
NL	POK	2C3A4	Merluzzo carbonaro	3a e 4; acque dell'Unione della zona 2a	110 000	210 994	265 115	125,65 %	54 121	1,00	/	/	54 121
NL	WHG	56-14	Merlano	6; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14	/	0	4 492	N.P.	4 492	1,00	/	/	4 492
PL	COD	3BC+24	Merluzzo bianco	Sottodivisioni 22-24	654 000	786 200	858 164	109,15 %	71 964	/	C (8)	32 331	104 295
PT	ALF	3X14-	Berici	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV	182 000	179 044	184 010	102,77 %	4 966	/	/	/	4 966

Stato membro	Codice della specie	Codice della zona	Nome della specie	Nome della zona	Contingente iniziale 2018 (in kg)	Sbarchi consentiti 2018 (quantitativo totale adattato in kg) (1)	Totale catture 2018 (quantitativo in kg)	Utilizzo del contingente rispetto agli sbarchi consentiti	Superamento rispetto agli sbarchi consentiti (quantitativo in kg)	Fattore moltiplicatore (2)	Fattore moltiplicatore addizionale (3) (4)	Detrazioni in sospeso dall'anno o dagli anni precedenti (5) (quantitativo in kg)	Detrazioni da applicare nel 2019 (quantitativo in kg)
PT	BET	ATLANT	Tonno obeso	Oceano Atlantico	3 717 470	4 152 470	4 405 184	106,09 %	252 714	/	C (8)	/	252 714
PT	BFT	AE45WM	Tonno rosso	Oceano Atlantico, ad est di 45° O, e Mar Mediterraneo	470 190	437 190	450 343	103,01 %	13 153	/	C (8)	/	13 153
PT	BUM	ATLANT	Marlin azzurro	Oceano Atlantico	50 440	45 428	74 337	163,64 %	28 909	1,00	A	/	43 364
PT	RJU	9-C.	Razza ondulata	Acque dell'Unione della zona 9	15 000	33 000	36 295	109,98 %	3 295	/	/	/	3 295
UK	COD	N1GL14	Merluzzo bianco	Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone 5, 12 e 14	382 000	497 520	512 187	102,95 %	14 667	/	/	/	14 667
UK	GHL	1N2AB.	Ippoglosso nero	Acque norvegesi delle zone 1 e 2	25 000	22 000	24 434	111,06 %	2 434	1,00	/	/	2 434
UK	HER	4AB.	Aringa	Acque dell'Unione e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30′ N	79 381 000-000	84 694 795-795	84 739 599-599	100,05 %	44 804	/	/	/	44 804
UK	MAC	2CX14-	Sgombro	6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14	190 143 000-000	186 253 028-028	189 644 893-893	101,82 %	3 391 865-865	/	A (8)	/	3 391 865

Stato membro	Codice della specie	Codice della zona	Nome della specie	Nome della zona	Contingente iniziale 2018 (in kg)	Sbarchi consentiti 2018 (quantitativo totale adattato in kg) (1)	Totale catture 2018 (quantitativo in kg)	Utilizzo del contingente rispetto agli sbarchi consentiti	Superamento rispetto agli sbarchi consentiti (quantitativo in kg)	Fattore moltiplicatore (2)	Fattore moltiplicatore addizionale (3), (4)	Detrazioni in sospeso dall'anno o dagli anni precedenti (5) (quantitativo in kg)	Detrazioni da applicare nel 2019 (quantitativo in kg)
UK	POK	1N2AB.	Merluzzo carbonaro	Acque norvegesi delle zone 1 e 2	182 000	459 700	463 509	100,83 %	3 809	/	/	/	3 809
UK	RHG	5B67-	Granatiere berglax	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII	1 510	1 510	7 588	502,52 %	6 078	1,00	/	/	6 078
UK	WHG	56-14	Merlano	6; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14	122 000	124 060	139 470	112,42 %	15 410	1,00	/	/	15 410

(1) Contingenti assegnati a uno Stato membro a norma dei pertinenti regolamenti sulle possibilità di pesca, tenuto conto degli scambi delle possibilità di pesca in conformità all'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22), dei trasferimenti di contingenti dal 2017 al 2018 in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3) e all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 o della riassegnazione e detrazione di possibilità di pesca in conformità agli articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

(2) Come previsto all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009. In tutti i casi in cui il superamento del contingente sia pari o inferiore a 100 tonnellate, si applica una detrazione pari al superamento moltiplicato per 1,00.

(3) Come previsto all'articolo 105, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e a condizione che il livello del superamento superi il 10 %.

(4) La lettera "A" indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in seguito al superamento consecutivo del contingente negli anni 2016, 2017 e 2018. La lettera "C" indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in quanto lo stock forma oggetto di un piano pluriennale.

(5) Quantitativi rimanenti dall'anno o dagli anni precedenti.

(6) Da detrarre da RJU/7DE. (Acque dell'Unione delle zone 7d e 7e).

(7) Quantitativi inferiori a una tonnellata non sono presi in considerazione.

(8) Fattore moltiplicatore addizionale non applicabile in quanto il livello del superamento non supera il 10 % degli sbarchi consentiti.

(9) La detrazione non può essere ridotta di tale quantitativo non utilizzato in quanto l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non è applicabile allo stock YFT/IOTC.